



Il Ministro dell'istruzione e del merito

- VISTA la legge 1° ottobre 2024, n. 150, recante “*Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati*”;
- VISTO in particolare, l'articolo 2, recante “*Disposizioni in merito alle sezioni a metodo didattico differenziato*”, che modifica l'articolo 142 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernente il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione;
- VISTO in particolare, il comma 4 bis dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 297/1994, come introdotto dall'articolo 2, comma 1, lett. d) della citata legge n. 150/2024, che prevede che “*l'istituzione e il funzionamento delle sezioni a metodo Montessori nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale d'istruzione nonché l'ordinamento dei corsi di differenziazione didattica finalizzati alla specializzazione di cui al comma 4 e i relativi requisiti di accesso sono disciplinati con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentita l'Opera Nazionale Montessori*”;
- VISTO altresì, il comma 7 del citato articolo 2 della legge 150/2024, il quale dispone che “*Al fine di garantire un elevato e omogeneo standard formativo, i soggetti che erogano i corsi di differenziazione didattica nelle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione sono autorizzati, sulla base di quanto disposto dall'articolo 142, comma 4-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, introdotto dal comma 1 del presente articolo, con apposito decreto del Ministro dell'istruzione e del merito*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, “*Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;
- CONSIDERATO che, ai sensi del citato articolo 142 del decreto legislativo n. 297/1994, comma 4, occorre uno specifico titolo di specializzazione per insegnare nelle scuole che adottano il metodo di differenziazione didattica Montessori;
- CONSIDERATA, altresì, la necessità di riorganizzare, a partire dall'anno scolastico 2025/2026, i percorsi di differenziazione didattica ad indirizzo Montessori per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria, al fine di individuare gli opportuni raccordi con le Indicazioni nazionali per il curriculum vigenti;
- CONSIDERATA, inoltre, la necessità di definire i percorsi di differenziazione didattica ad indirizzo Montessori per la scuola secondaria di primo grado, a partire dall'anno scolastico 2025/2026;
- CONSIDERATO che dall'organizzazione di tali corsi non derivano oneri per lo Stato;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione 30 luglio 2021, n. 237, con il quale è stata autorizzata una sperimentazione nazionale per l'avvio di corsi di scuola secondaria di primo grado ispirati ai principi montessoriani;
- VISTO il decreto del Ministero dell'istruzione e del merito 31 luglio 2024, n. 157, con il quale è stata prorogata per l'anno scolastico 2024/2025 la sperimentazione di cui al citato decreto ministeriale n. 237/2021;

- VISTA la Convenzione stipulata in data 7 ottobre 2022 con l'Opera Nazionale Montessori, per la realizzazione dello specifico metodo didattico differenziato, ai sensi dell'articolo 142 del citato decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
- VISTO il decreto ministeriale 21 dicembre 2023, n. 251, con il quale il Ministero dell'istruzione e del merito ha approvato la modifica dello Statuto dell'Opera Nazionale Montessori, ora Opera Nazionale Montessori - ETS;
- VISTO il decreto dipartimentale 19 dicembre 2024, n. 3195, con cui è stato istituito un gruppo di lavoro interistituzionale presso la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con lo scopo di effettuare proposte per l'istituzione e il funzionamento delle sezioni a metodo Montessori per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado, nonché l'ordinamento dei corsi di differenziazione didattica a metodo Montessori per i medesimi gradi di istruzione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. d) della legge 150/2024;
- VISTI gli esiti dei lavori del gruppo interistituzionale istituito con il citato decreto dipartimentale n. 3195/2024;
- RITENUTO opportuno dare attuazione, con il medesimo decreto, alla disposizione normativa di cui all'articolo 2, comma 1, lett. d), della legge n. 150/2024 e a quanto previsto dal comma 7 del citato articolo 2;
- SENTITA ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 150/2024, l'Opera Nazionale Montessori – ETS attraverso i propri rappresentanti componenti del gruppo di lavoro interistituzionale di cui al citato decreto dipartimentale n. 3195/2024;
- INFORMATE le organizzazioni sindacali di categoria;
- ACQUISITO il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in avanti CSPI), approvato nella seduta plenaria n. 149 del 21 maggio 2025;
- RITENUTO di accogliere, ove necessario con riformulazione, le richieste del CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell'Amministrazione nella definizione dei criteri generali;
- RITENUTO di non poter accogliere le seguenti richieste formulate dal CSPI:
- la richiesta di inserire nell'Allegato B che «gli Uffici scolastici Regionali, in accordo con l'Opera Nazionale Montessori – ETS, predispongono un elenco di formatori dei corsi di differenziazione didattica Montessori» che garantiscano la piena e corretta attuazione del metodo Montessori, in quanto il Ministero dell'istruzione e del merito può autorizzare altri soggetti, oltre l'Opera Nazionale Montessori – ETS – all'organizzazione dei corsi di differenziazione didattica per i docenti, che possono dotarsi di propri esperti formatori;
 - la richiesta di inserire, nel comma 2 dell'articolo 6, dopo le parole “enti di formazione” le parole “riconosciuti dal Ministero”, in quanto l'autorizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito all'organizzazione dei corsi di differenziazione didattica per i docenti è concessa previa presentazione di specifica istanza e solo a seguito dell'accertamento del possesso dei requisiti di cui al medesimo comma, senza far riferimento ad altre tipologie di riconoscimento;
 - la richiesta di sostituire, nel comma 4 dell'articolo 9, la parola “sede” con le parole “modalità organizzative” per consentire lo svolgimento in modalità telematica dell'esame finale per i docenti di scuola secondaria di primo grado che hanno partecipato alla sperimentazione di cui al decreto ministeriale n.

231/2021, in quanto tale prova, ad esito della quale si acquisisce il titolo di differenziazione didattica, è costituita dalla sola presentazione di un elaborato e, pertanto, il suo svolgimento in presenza costituisce garanzia di qualità e di uniformità delle procedure;

DECRETA

CAPO I

SEZIONI E CLASSI A INDIRIZZO DIFFERENZIATO MONTESSORI

Articolo 1

(Ordinamento delle sezioni e classi ad indirizzo differenziato Montessori)

1. Al fine di riconoscere la metodologia montessoriana quale elemento fondante nello sviluppo dell'autonomia personale, del senso di responsabilità e della consapevolezza dei diritti e doveri reciproci, le istituzioni scolastiche statali, nell'ambito della propria autonomia, possono istituire sezioni di scuola dell'infanzia e classi di scuola primaria e di scuola secondaria di primo grado ad indirizzo Montessori.
2. L'attivazione di sezioni di scuola dell'infanzia e di classi di scuola primaria richiede:
 - a) predisposizione di un progetto educativo che tiene conto dei principi montessoriani nell'ambito del Piano triennale dell'offerta formativa;
 - b) deliberazione degli organi collegiali dell'istituzione scolastica;
 - c) numero di richieste di iscrizioni da parte delle famiglie adeguato alla formazione di una classe, secondo la normativa vigente.
3. Il progetto contempla:
 - a) elenco nominativo dei docenti a tempo indeterminato in possesso del titolo di differenziazione didattica Montessori per lo specifico grado ovvero che stiano frequentando un corso di differenziazione didattica Montessori o abbiano presentato dichiarazione di disponibilità a frequentarlo;
 - b) elenco dei materiali Montessori già in possesso dell'istituzione scolastica o da acquisire, con formale impegno all'acquisto in tempo utile per l'avvio dell'anno scolastico;
 - c) descrizione degli spazi da destinare alle attività di differenziazione didattica Montessori, comprensivi degli spazi dedicati al servizio di refezione scolastica;
 - d) eventuale parere da parte dell'Opera Nazionale Montessori - ETS.
4. L'attivazione delle classi di scuola secondaria di primo grado, oltre ai requisiti di cui al comma 2, richiede:
 - a) presenza contemporanea di un ciclo completo di scuola primaria a metodo Montessori;
 - b) tempo scuola corrispondente al tempo prolungato, di cui all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;
 - c) servizio di refezione scolastica;
 - d) laboratori, ambienti e materiali didattici adatti a favorire l'apprendimento secondo i principi montessoriani;
 - e) quote di organico aggiuntive corrispondenti a nove ore settimanali per classe attivata, assegnate dall'Ufficio scolastico regionale territorialmente competente.
5. Il progetto di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo è presentato al competente Ufficio scolastico regionale, per valutazione e richiesta ai fini della formazione delle sezioni e delle classi e dell'assegnazione del personale munito di titolo di differenziazione didattica a metodo Montessori per i posti comuni di scuola dell'infanzia e primaria e per le classi di concorso

della scuola secondaria di primo grado, individuato tra coloro che sono iscritti, a domanda, in appositi elenchi a cui attingere per l'attribuzione dei contratti a tempo indeterminato e determinato.

6. L'Ufficio Scolastico Regionale, accertata la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, autorizza il funzionamento di sezioni e classi ad indirizzo Montessori, tenendo conto di quanto stabilito dalla normativa che regola la determinazione degli organici. Per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado costituisce titolo preferenziale la presenza, nella dotazione organica dell'istituzione scolastica, di docenti che hanno già conseguito il titolo di differenziazione didattica ovvero che stanno frequentando tali corsi, in misura non inferiore al 60 per cento dei posti necessari per il funzionamento, a regime, di un corso completo.

7. Per l'assegnazione di insegnanti di sostegno alle sezioni e classi che attuano il metodo didattico differenziato Montessori in cui siano presenti bambini ed alunni con disabilità, è richiesto il titolo di specializzazione sul sostegno e, di norma, il diploma di differenziazione didattica Montessori.

8. Il Dirigente scolastico, in relazione alle classi autorizzate e all'assegnazione di personale docente munito dello specifico titolo di differenziazione didattica, avvia il funzionamento delle relative sezioni o classi ad indirizzo didattico differenziato provvedendo a dotarsi delle attrezzature e del materiale per la realizzazione del metodo Montessori.

9. Le ore aggiuntive di cui al comma 4, lett. e), pari a 9, sono attribuite per ogni classe a differenziazione didattica Montessori attivata dal competente Ufficio scolastico regionale nell'ambito delle risorse destinate all'adeguamento dell'organico di diritto del personale docente alle situazioni di fatto, sulla base delle esigenze espresse dall'Istituzione scolastica, in ragione del riconosciuto valore nazionale del progetto, fermo restando il limite di 9 ore. Le predette attribuzioni non comportano oneri aggiuntivi in quanto ricavate nell'ambito della dotazione organica assegnata ai singoli Uffici scolastici regionali.

10. Le ore aggiuntive di cui al comma 9 sono assegnate all'istituzione scolastica sulla base del fabbisogno espresso e attribuite dal dirigente scolastico ai docenti assegnati alle classi, ai sensi della normativa vigente, anche in modalità modulare, al fine di garantire:

- a) attività a classi eterogenee per percorsi interdisciplinari, attività di vita pratica, manuali, creative ed espressive, di recupero e potenziamento delle discipline e delle competenze chiave per l'apprendimento;
- b) proposte di pedagogia del luogo: apertura all'esterno della scuola verso il territorio;
- c) attività in verticale con la scuola primaria dell'Istituto;
- d) la progettazione delle attività anche in condivisione con gli alunni.

11. Le ore attribuite ai sensi del comma 9 del presente articolo, attesa l'associazione alla natura ordinamentale, non possono essere utilizzate per finalità diverse da quelle previste dal presente decreto. Gli Uffici scolastici regionali, in ragione dell'istituzione di classi e posti ad indirizzo didattico differenziato Montessori, provvedono ad accantonare le necessarie risorse ai sensi dei commi 8 e 9.

12. Le istituzioni scolastiche paritarie possono attivare sezioni di scuola dell'infanzia e classi di scuola primaria e secondaria di primo grado se soddisfano i requisiti previsti dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

13. Le istituzioni scolastiche statali e paritarie ove siano attivate le sezioni e le classi con metodo didattico differenziato Montessori sono tenute ad attuare tale metodo, richiedendo l'assistenza tecnica di cui all'articolo 7.

14. Le istituzioni scolastiche statali e paritarie che attivano sezioni o classi a metodo Montessori sono inserite in appositi elenchi a cura degli Uffici scolastici regionali territorialmente competenti.

15. In caso di mancata attuazione del metodo Montessori ovvero di perdita dei requisiti di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, gli Uffici scolastici regionali depennano le istituzioni

scolastiche statali o paritarie dagli elenchi e, per le sole scuole statali, non assegnano quote di organico relative a posti a metodo Montessori. Le sezioni o classi già funzionanti proseguono fino alla conclusione del corso.

Articolo 2

(Disposizioni in materia di assegnazione di docenti a tempo indeterminato e determinato)

1. Gli incarichi a tempo indeterminato su posto comune presso le sezioni della scuola dell'infanzia e le classi di scuola primaria a differenziazione didattica Montessori e, per le classi di concorso comunicate dal dirigente scolastico all'Ufficio scolastico regionale per le classi della scuola secondaria di primo grado a differenziazione didattica Montessori, sono attribuiti esclusivamente a personale docente in possesso del titolo di differenziazione didattica Montessori per il relativo grado.
2. Gli incarichi a tempo indeterminato su posto di sostegno presso le sezioni e le classi a differenziazione didattica Montessori sono attribuiti a personale docente in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno per il relativo grado di istruzione con priorità se in possesso anche del diploma di differenziazione didattica Montessori per il relativo grado.
3. Le operazioni di immissione in ruolo e di mobilità del personale in possesso dei requisiti di cui al comma 1 sulle sezioni e sulle classi a differenziazione didattica Montessori, nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato, sono effettuate dagli uffici ovvero dalle istituzioni scolastiche ai sensi del comma 1 del presente articolo.
4. Il docente di scuola secondaria di primo grado assegnato alla cattedra per l'insegnamento con titolo di differenziazione didattica Montessori effettua l'eventuale completamento orario, di norma, presso l'istituzione scolastica di titolarità, fermo restando sia quanto previsto all'articolo 9 del presente decreto, sia la possibilità di stipulare accordi di rete tra Istituzioni scolastiche presso le quali siano attivate classi a differenziazione didattica Montessori ai sensi dell'articolo 7, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
5. In caso di incapienza delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie di istituto di personale in possesso del previsto titolo di differenziazione didattica Montessori per la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, il dirigente scolastico procede all'individuazione dei docenti sulla base di specifico interpello, le cui modalità sono stabilite nella normativa che regola le supplenze.

CAPO II

CORSI DI DIFFERENZIAZIONE DIDATTICA MONTESSORI

Articolo 3

(Corsi di differenziazione didattica a metodo Montessori)

1. L'insegnamento su sezioni e classi a metodo Montessori è affidato a docenti in possesso dello specifico titolo, rilasciato ad esito dei corsi di differenziazione didattica, distinti per grado di istruzione.
2. I corsi di differenziazione didattica a metodo Montessori, pari a 60 Unità formative per la scuola dell'infanzia e a 65 Unità formative per la scuola primaria e secondaria di primo grado, sono finalizzati alla realizzazione del Profilo del docente e articolati secondo quanto previsto, per i distinti gradi, rispettivamente agli allegati A/1, A/2, A/3, parte integrante del presente decreto.
3. Le Unità formative corrispondono ciascuna a venticinque ore di impegno complessivo, di cui almeno dieci di didattica per la scuola dell'infanzia e primaria e almeno otto di didattica per la scuola secondaria di primo grado.

4. Gli insegnamenti di cui agli allegati A/1, A/2 e A/3 sono affidati a docenti esperti di elevata qualificazione il cui profilo professionale è definito dall'Allegato B, parte integrante del presente decreto.

5. Sono ammessi alla frequenza dei corsi di differenziazione didattica a metodo Montessori i docenti in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento nel rispettivo grado di istruzione o del titolo di specializzazione sul sostegno.

6. Possono essere ammessi ai corsi di differenziazione didattica a metodo Montessori per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria gli studenti iscritti al terzo anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria o ad annualità successive, avendo conseguito almeno 150 Crediti Formativi Universitari entro il termine di presentazione dell'istanza di iscrizione. Il diploma di specializzazione in differenziazione didattica Montessori assume valore legale solo a seguito dell'acquisizione dell'abilitazione specifica.

7. I corsi sono attivati in presenza di un numero di iscritti non inferiore a dieci e non superiore a cinquanta. L'eventuale selezione dei partecipanti, in caso di eccedenza delle domande rispetto ai posti previsti per ciascun corso, è a cura dei soggetti erogatori, secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) Insegnanti a tempo indeterminato nelle scuole statali o paritarie dello specifico grado, ove sono presenti sezioni o classi che attuano il metodo di differenziazione didattica Montessori
- b) Insegnanti a tempo indeterminato nelle scuole statali o paritarie dello specifico grado;
- c) Insegnanti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento dello specifico grado;
- d) Insegnanti iscritti nelle graduatorie provinciali per le supplenze dello specifico grado;
- e) Insegnanti abilitati iscritti nelle graduatorie di istituto dello specifico grado;

In caso di parità, prevale l'insegnante più giovane d'età.

8. Qualora residuino posti per i corsi di differenziazione didattica a metodo Montessori per la scuola dell'infanzia o per la scuola primaria, possono essere accolte le iscrizioni dei soggetti di cui al comma 6.

9. Possono essere erogate a distanza, in modalità sincrona, le sole attività di cui all'ambito A e all'ambito B, punti 1, 2, 3 riferite agli Allegati A/1 e A/2, e le sole attività di cui all'ambito A e all'ambito B, punti da 1 a 8 riferite all'Allegato A/3.

10. Gli oneri per la frequenza dei corsi di differenziazione didattica a metodo Montessori sono a carico dei partecipanti.

Articolo 4

(Esame finale)

1. Al termine dei corsi di cui all'articolo 3, i partecipanti sostengono un esame finale per il conseguimento del titolo di differenziazione didattica a metodo Montessori nei rispettivi gradi.

2. Possono essere ammessi alla prova finale i corsisti che abbiano svolto almeno i quattro quinti di ogni Unità formativa prevista, rispettivamente, dagli allegati A/1, A/2, A/3.

3. L'esame finale per i corsi della scuola dell'infanzia e della scuola primaria è articolato in:

- a) presentazione e discussione di un elaborato personale di approfondimento del pensiero di Maria Montessori;
- b) prova pratica di metodologia didattica;
- c) presentazione della documentazione personale relativa alle caratteristiche e agli obiettivi formativi dei materiali Montessori (album);
- d) presentazione e discussione di materiale didattico originale proposto dal corsista.

4. L'esame finale, valutato in centesimi, è superato dai candidati che abbiano conseguito, nella prova di cui al comma 3, un punteggio pari o superiore a 60/100, che costituisce il punteggio finale del corso di differenziazione didattica.

5. L'esame finale per i corsi della scuola secondaria di primo grado è articolato in:

- a) presentazione di un elaborato personale contenente:
 - aa) approfondimento del pensiero di Maria Montessori;
 - ab) prove pratiche di metodologia didattica;
 - ac) presentazione della documentazione personale relativa alle caratteristiche e agli obiettivi formativi delle attività montessoriane;
 - b) presentazione e discussione delle attività didattiche originali proposte dal corsista.
6. L'esame finale, valutato in centesimi, è superato dai candidati che abbiano conseguito, nella prova di cui al comma 5, un punteggio pari o superiore a 60/100, che costituisce il punteggio finale del corso di differenziazione didattica.
7. La commissione d'esame è composta dal Direttore del corso o da suo delegato, dal coordinatore scientifico, da almeno due docenti del corso e da un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale competente per territorio scelto tra i dirigenti tecnici e i dirigenti scolastici in servizio.
8. Eventuali altri corsi di formazione, comunque denominati, svolti ai sensi della direttiva ministeriale n. 30 dicembre 2023, n. 206, non rilasciano titoli di differenziazione didattica a metodo Montessori di cui al presente articolo.

Articolo 5

(Vigilanza sullo svolgimento dei corsi di differenziazione didattica)

1. La vigilanza in ordine alla permanenza dei requisiti di cui all'articolo 6 per i soggetti erogatori dei corsi, al regolare svolgimento dei corsi e delle prove d'esame, nonché l'individuazione del rappresentante di cui all'articolo 4, comma 7, è affidata agli Uffici scolastici regionali territorialmente competenti ed alle competenti amministrazioni provinciali di Trento e di Bolzano.
2. Al termine delle attività formative relative ai corsi di differenziazione didattica Montessori, gli Uffici scolastici regionali trasmettono al Ministero dell'istruzione e del merito una dettagliata relazione in merito alle attività formative effettuate e allo svolgimento delle prove d'esame. Trasmettono, altresì, l'elenco dei corsisti ai quali è stato rilasciato il titolo di differenziazione didattica, distinti per grado di istruzione.

Articolo 6

(Criteri per l'autorizzazione all'erogazione dei corsi)

1. L'Opera Nazionale Montessori - ETS è autorizzata ad attivare i corsi di differenziazione didattica per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, tenendo a riferimento quanto previsto dal presente decreto e dagli Allegati A/1, A/2 e A/3, dandone comunicazione annuale al Ministero dell'istruzione e del merito e agli Uffici scolastici regionali territorialmente competenti per le previste attività di vigilanza.
2. Al fine di garantire una elevata qualificazione ai docenti che acquisiscono il titolo di differenziazione didattica a metodo Montessori, il Ministero dell'istruzione e del merito può autorizzare, con proprio decreto, lo svolgimento dei corsi da parte di Università o da parte di enti di formazione se in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) programma del corso rispondente a quanto previsto, rispettivamente, dagli Allegati A/1, A/2 e A/3 del presente decreto;
 - b) organizzazione del corso tenendo a riferimento quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del presente decreto;
 - c) coordinamento scientifico affidato a formatore di elevata qualificazione e documentata esperienza, esperto sul metodo Montessori;
 - d) insegnamenti del corso affidati a docenti con formazione specifica sul metodo Montessori in possesso delle caratteristiche di cui all'Allegato B;

- e) convenzione con istituzioni scolastiche statali e paritarie che hanno attivato sezioni o classi a indirizzo Montessori per l'effettuazione delle ore obbligatorie di tirocinio in presenza da parte dei corsisti;
- f) per gli enti di formazione, statuto o atto costitutivo che preveda tra le finalità la formazione dei docenti, con specifico riferimento alle metodologie didattiche differenziate ovvero al metodo Montessori.
3. Costituisce elemento qualificante e preferenziale l'esperienza pregressa nella effettuazione di corsi di differenziazione didattica a metodo Montessori.
4. I corsi possono altresì essere istituiti, previa comunicazione preventiva al Ministero dell'istruzione e del merito, dall'Opera Nazionale Montessori – ETS – o dai soggetti autorizzati in convenzione con istituzioni scolastiche statali, singolarmente o in rete, che abbiano già attivato sezioni o classi a metodo Montessori autorizzate dagli Uffici scolastici regionali.
5. Le Università, gli enti di formazione e le istituzioni scolastiche che intendono attivare uno o più corsi, distintamente per la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado trasmettono al Ministero dell'istruzione e del merito specifica istanza finalizzata al rilascio dell'autorizzazione, corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, indicando altresì, la sede di svolgimento dei corsi medesimi.
6. Il Ministero dell'istruzione e del merito può revocare l'autorizzazione già concessa allo svolgimento dei corsi sulla base delle attività di vigilanza degli Uffici scolastici regionali di cui all'articolo 5.

Articolo 7

(Assistenza tecnica)

1. Al fine di garantire il necessario sostegno didattico e metodologico, l'Opera Nazionale Montessori - ETS presta assistenza tecnica alle istituzioni scolastiche statali ove siano attivate sezioni o classi a differenziazione didattica Montessori, secondo quanto previsto dalla convenzione stipulata con il Ministero dell'istruzione e del merito, di cui all'articolo 142 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
2. L'Opera Nazionale Montessori - ETS presta, altresì, la propria assistenza tecnica alle scuole paritarie ove siano attivate sezioni o classi a differenziazione didattica Montessori attraverso la stipula di specifiche convenzioni con i soggetti gestori.
3. Le istituzioni scolastiche che intendono attivare sezioni o classi a differenziazione didattica Montessori possono richiedere l'assistenza tecnica all'Opera Nazionale Montessori - ETS ai fini della predisposizione del progetto educativo di cui all'articolo 1.

Articolo 8

(Province autonome di Trento e Bolzano)

1. Le Province autonome di Trento e di Bolzano attuano quanto previsto dal presente decreto secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
2. L'attivazione dei corsi di differenziazione didattica Montessori per l'insegnamento nelle Scuole dell'infanzia nella regione Trentino-Alto Adige è subordinata all'assenso delle competenti amministrazioni provinciali di Trento e Bolzano.

Articolo 9

(Norme transitorie e finali)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026 le classi di scuola secondaria di primo grado, attivate sperimentalmente presso le istituzioni scolastiche di cui al decreto ministeriale n.

237/2021, sono ricondotte ad ordinamento e individuate quali classi di scuola secondaria di primo grado a differenziazione didattica Montessori, salvo caso di contraria deliberazione delle istituzioni scolastiche interessate ovvero di parere negativo da parte dell'Ufficio scolastico regionale territorialmente competente.

2. I docenti di scuola secondaria di primo grado, su posto comune e di sostegno, assegnati alle classi autorizzate alla sperimentazione, che abbiano già concluso i percorsi di formazione sul metodo Montessori organizzati dall'Opera Nazionale Montessori - ETS ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale n. 237/2021, conseguono il titolo di differenziazione didattica Montessori per la scuola secondaria di primo grado a seguito del superamento di specifico esame.

3. L'esame finale di cui al comma 2 del presente articolo ha per oggetto la presentazione e discussione di un elaborato personale di approfondimento contenente la descrizione delle attività svolte in base alle indicazioni teoriche e metodologiche fornite durante il corso e si svolge in presenza della commissione nella composizione prevista dall'articolo 4, comma 7 del presente decreto.

4. L'Opera Nazionale Montessori - ETS, d'intesa con gli Uffici scolastici regionali territorialmente competenti, definisce la sede di svolgimento degli esami.

5. Al termine delle prove d'esame, l'Opera Nazionale Montessori - ETS trasmette al Ministero dell'istruzione e del merito e agli Uffici scolastici regionali competenti gli elenchi dei docenti di scuola secondaria di primo grado che hanno superato l'esame, distinti per classi di concorso.

6. Nelle more dell'espletamento dell'esame, i docenti della scuola statale di cui al comma 2 del presente articolo permangono nelle attuali sedi di titolarità, con successiva titolarizzazione specifica su cattedra o posto a differenziazione Montessori da parte dei competenti uffici. È fatta salva la mobilità a domanda ovvero d'ufficio, come disciplinata dalle vigenti disposizioni contrattuali.

7. Ai fini di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 1° ottobre 2024, n. 150, ferme restando le funzioni rimesse agli Uffici scolastici regionali:

- a) le cattedre istituibili per l'insegnamento con metodo di differenziazione didattica Montessori nella scuola secondaria di primo grado, anche ai fini del comma 7 del presente articolo, sono le seguenti: aa) cattedre interne costituite interamente per l'insegnamento con metodo didattico differenziato Montessori; ab) cattedre miste costituite internamente all'Istituzione scolastica, ovvero composte da ore destinate all'insegnamento con metodo didattico differenziato Montessori e da ore curricolari di posto comune; ac) cattedre con completamento orario presso altra Istituzione scolastica purché composte con contributo orario relativo al metodo didattico differenziato Montessori;
- b) i posti per il sostegno didattico con metodo di differenziazione didattica Montessori nella scuola secondaria di primo grado, per le classi di cui al presente decreto, possono essere individuati anche fra quelli ordinari ovvero fra i posti per i quali non è richiesto il titolo di differenziazione didattica Montessori;
- c) al fine di non generare situazioni di esubero e di soprannumero, è possibile costituire cattedre con le modalità di cui alla lettera a) del presente comma nonché con personale non formato per non più di un terzo del monte orario disciplinare, garantendo, comunque, l'unitarietà dell'insegnamento;
- d) tenuto conto di quanto previsto dal presente articolo, la titolarizzazione su posti e cattedre nell'ambito dell'istituzione delle eventuali tipologie di posto per l'insegnamento con metodo di differenziazione didattica Montessori nella scuola secondaria di primo grado, avviene gradualmente sulle discipline previste per lo sviluppo del quadro orario di riferimento, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo

- 1, comma 6, del presente decreto. In ragione della prescritta gradualità, tali titolarizzazioni possono essere definite anche successivamente all'anno scolastico 2025/2026 oppure a decorrere dall'anno scolastico di istituzione delle eventuali tipologie di posto.
8. Eventuali docenti non ricompresi negli organici delle scuole autorizzate alla sperimentazione di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale n. 237/2021, ancorché ammessi a frequentare i corsi, completano tutti gli insegnamenti previsti dall'Allegato A/3, qualora non svolti o svolti parzialmente, al fine di sostenere l'esame finale di cui all'articolo 4, comma 5 del presente decreto, per il conseguimento del titolo di differenziazione didattica.
9. Per le classi di scuola primaria e secondaria di primo grado a metodo Montessori restano ferme le disposizioni vigenti in materia di valutazione periodica e finale degli alunni, rilevazione nazionale degli apprendimenti, esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione e certificazione delle competenze, ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62 e della normativa vigente.
10. Le Istituzioni scolastiche ed educative del sistema nazionale di istruzione diverse da quelle di cui al comma 1 del presente articolo, possono attivare classi di scuola secondaria di primo grado, fermi restando i requisiti di cui al presente decreto, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027.
11. Il Ministero dell'istruzione e del merito si riserva di apportare al presente decreto gli aggiornamenti che si dovessero rendere necessari.
12. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di produrre effetti i decreti dipartimentali del 2 febbraio 2021, n. 110 e n. 111, fatti salvi i corsi ancora in svolgimento e di cui è già stato pubblicato il bando alla medesima data.
13. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né esuberi di personale docente in una o più classi di concorso.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge dei competenti organi di controllo.

IL MINISTRO
Prof. Giuseppe Valditara